

chè le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente;

« *al capoverso: nel caso di nomina sopra terna, dopo le parola terna, aggiungere: o per conferma; e qualora non sia approvato tale emendamento, togliere al capoverso precedente le parole: o per conferma.* »

Onorevole Morelli, ha facoltà di parlare.

Morelli. Il disegno di legge introduce un terzo e nuovo modo di conferimento della esattoria ed è la *conferma*. Questo sistema ispirato, secondo la relazione dell'onorevole ministro, al concetto di assicurare una maggiore regolarità nella gestione della esattoria e di facilitare la riscossione delle imposte, per la conoscenza che l'esattore in carica ha acquistato dei luoghi e delle persone, non potrà rispondere interamente al suo scopo se si terrà ferma la condizione posta dal disegno di legge ministeriale, e non tolta dalla Commissione, cioè che le condizioni del nuovo contratto non sieno per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente.

Ove non sia presentata al Consiglio comunale alcuna istanza offerente condizioni migliori, qual'è la ragione per cui si deve assolutamente e imprescindibilmente tenere obbligato il Comune a divenire alle nuove e non piccole spese di collocamento della esattoria per finire nella maggior parte dei casi ad una terna nella quale può scegliersi anco colui che abbia chiesto l'aggio maggiore?

La scelta per terna venne istituita allo scopo di porre le amministrazioni comunali nel caso di assicurarsi del buon andamento dell'esattoria, conferendo l'importante servizio pubblico a chi offra garanzie di moralità e di carattere tali da renderlo preferibile a chiunque in una gara d'asta potesse presentarsi anco offrendo condizioni finanziariamente migliori. Tanto è vero che le circolari ministeriali hanno sempre confermato questo concetto e mi giova ricordarne una del 27 febbraio 1887 ai prefetti del Regno con la quale si afferma che « i Consigli comunali possono nominare fra i concorrenti anco la persona che offri l'aggio più alto purchè non oltre il 3 per cento, salvo al prefetto di apprezzare le ragioni della preferenza. » E nel regolare il potere discrezionale dei prefetti la stessa circolare aggiunge: « la risoluzione prefettizia sarà informata a criteri di alta moralità e di savia amministrazione anche quando abbia

approvato la nomina della persona che offri l'aggio più elevato (nei limiti del 3 per cento) quando la persona è *onestissima, esperta e offre tutte le quarentigie per aver fatto buona prova anco in passato col rimanere in ottimi rapporti sia verso l'Amministrazione che verso i contribuenti.* »

Ora quando un esattore già in carica presenti tutte queste condizioni e nessun concorrente che offra condizioni migliori si trovi, non è ragione sufficiente per impedire la *conferma* il dover crescere qualche centesimo sull'antica misura dell'aggio.

Unico limite da porre è, a senso mio, quello stesso del 3 per cento che è posto ai conferimenti per terna, ed io proporrei all'articolo 3 un emendamento nel senso di sopprimere al terzo capoverso le seguenti parole: « *purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente;* » e di aggiungere al 7° capoverso, dopo la parola terna, « *o per conferma.* »

Questo emendamento, che io mi auguro possa essere accolto dal Governo e dalla Commissione, mentre non è che una esplicazione logica di quel giusto concetto che ministro e Commissione hanno accolto, faciliterà grandemente il collocamento delle esattorie per il nuovo quinquennio, reso purtroppo più difficile da tutte le altre disposizioni di questa nuova legge.

Qualora questo mio emendamento non venga accolto, dovrà di necessità accogliersi l'altro di eliminare dal 6° capoverso le parole *o per conferma*, perchè avremmo, in caso diverso, questa patente contraddizione, la quale pur troppo è sfuggita così al ministro come alla Commissione, cioè che, dopo avere al terzo capoverso dichiarato che le condizioni *in caso di conferma* non possono essere più onerose di quelle della precedente gestione si lascierebbe poi al Consiglio comunale di determinare, anco in caso di conferma, la misura massima dell'aggio.

O l'uno o l'altro di questi due emendamenti deve essere necessariamente accolto; se non vuolsi lasciare nella legge una mostruosa contraddizione, ed io aspetto di conoscere per quale dei due il ministro e la Commissione si decideranno.

Presidente. Ora verrebbe l'emendamento degli onorevoli Curioni e Sineo, che è, in parte, uguale a quello dell'onorevole Morelli.